

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 121 – 7748 / 2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 311 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "*Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "*Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "*L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 130 del 24 novembre 2014, il "*Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, Legge Regionale 20/2009 e dell'articolo 17 bis, L.U.R. 56/1977 e s.m.i. Quadrante nord-est della città. Approvazione perimetro ed atto di indirizzo*";
- ha ratificato, con deliberazione di C.C. n. 108 del 19 ottobre 2015, l' "*Accordo di Programma per*

L'ampliamento della Localizzazione extraurbana non addensata L.2. Corso Romania, mediante modifica dei criteri di programmazione degli insediamenti commerciali approvati con deliberazione del consiglio comunale del 9 marzo 2015", sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e il Comune di Torino e pubblicato sul BUR n. 35 del 03/09/2015;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 29 febbraio 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 311 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 04/03/2016 per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP/008/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 864.671 ab. al 2001 e 872.367 ab. al 2011;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un costante decremento;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I[^]* (di cui ha 1.330 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari alla *Classe II[^]* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 – Torino dell'omonima Città Metropolitana;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal Rio Mongreno e dal Rio Reaglie;
- assetto naturalistico e paesaggistico:

- le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
- la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 29/02/2016 di adozione della Variante, che *"anticipa, per la porzione considerata, l'assetto urbanistico delineato dal P.R.U.S.A per il Quadrante Nord-Est [...] il presente provvedimento prevede la suddivisione dell'Ambito 2.8 Corso Romania in due diverse Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.), denominate Ambito 2.8/1 Corso Romania Ovest e Ambito 2.8/2 Corso Romania Est e la creazione delle due seguenti nuove Z.U.T, Ambito "3.4 Cascinette Est" Ambito "3.6 Cascinette Ovest", considerate le più idonee a disciplinare normativamente le aree in termini di indici di edificabilità, di destinazioni d'uso e di dotazione di spazi pubblici."*

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone i seguenti contenuti:

- in coerenza con l'articolazione in lotti di intervento definiti dal Piano Esecutivo Convenzionato dell'Ambito di P.R.G. "2.8 Corso Romania", la suddivisione dello stesso in due Ambiti distinti denominati "2.8/1 Corso Romania Ovest" (corrispondenti ai lotti 1 e 2 del P.E.C.) e "2.8/2 Corso Romania Est" (corrispondente al lotto 3 del P.E.C.);
- l'eliminazione dell'indicazione grafica della semirottoria in corrispondenza dell'intersezione di corso Romania e la viabilità di collegamento prevista tra il corso stesso e strada delle Cascinette, come individuata nella Tavola di Azionamento della Variante n. 285 approvata con D.C.C. n. 17 del 24/02/2014;
- l'individuazione di una nuova Z.U.T., denominata Ambito "3.4 Cascinette Est", sull'area destinata dal P.R.G. vigente ad attività produttiva, con destinazione d'uso ASPI, Eurotorino e Attività Produttive;

- l'individuazione di una nuova Z.U.T. denominata Ambito "3.6 Cascinette Ovest", destinata dal P.R.G. vigente ad attività produttive "IN", con destinazione d'uso A.S.P.I. e Attività Produttive;
- l'inserimento all'articolo 15 delle N.U.E.A. delle nuove Z.U.T. "2.8/1 Corso Romania Ovest", "2.8/2 corso Romania Est", "3.4 Cascinette Est", "3.6 Cascinette Ovest", tra quelle di categoria "C";
- il recepimento nel P.R.G. dell'Accordo di Programma ex articolo 34 D.Lgs 267/2000 e articoli 11 e 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. per l'ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica L.2 corso Romania.

La Variante comporta sul bilancio complessivo del P.R.G.C. i seguenti incrementi o decrementi dichiarati:

- un incremento della dotazione di aree per servizi pubblici in misura pari a mq 79.247;
- un decremento delle aree destinate ad attività produttive pari a mq 203.312
- non determina variazioni del numero di abitanti;

dato atto che:

- la Variante è sottoposta a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 17, comma 10, e con determinazioni dirigenziali del Dirigente dell'Area Ambiente della Città di Torino n. 223 del 7 ottobre 2015 e n. 233 del 15 ottobre 2015, inerenti l'esito della consultazione per la fase di specificazione dei contenuti, è stato redatto il Rapporto Ambientale;
- è stata allegata alla Variante la verifica di compatibilità con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" (P.C.A.) sulla cui coerenza sarà espresso parere nell'ambito della procedura ambientale; coerentemente con tale verifica è stata avanzata l'ipotesi di revisione del predetto Piano di Classificazione Acustica;

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 93/2015 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;

evidenziato che il competente Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di soggetto con competenze ambientali si esprimerà con proprio parere successivamente all'emanazione del presente Decreto, in sede di conferenza dei servizi di conclusione della procedura di VAS;

ravvisata la necessità di formulare alcuni rilievi nella parte dispositiva del presente Decreto, anche al fine di accelerare il procedimento di approvazione della Variante in oggetto;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17 aprile 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 31/03/2016;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata*

alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *”Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09/01/2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

richiamato il decreto n. 132-15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani, tra cui il Vicesindaco Alberto Avetta, le deleghe delle funzioni amministrative;

visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 297 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 93 del 28 settembre 2015, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;

2. **di formulare**, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., i seguenti rilievi:
 - in ottemperanza all'art. 5 "Variazioni urbanistiche" dell' "*Accordo di Programma per l'ampliamento della Localizzazione extraurbana non addensata L.2. Corso Romania, mediante modifica dei criteri di programmazione degli insediamenti commerciali approvati con deliberazione del consiglio comunale del 9 marzo 2015*", sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e il Comune di Torino e pubblicato sul BUR n. 35 del 03/09/2015, è opportuno integrare altresì l'Allegato "C" delle vigenti NUEA del P.R.G.C. mediante l'introduzione dei contenuti della Variante in oggetto relativi all'ampliamento della Localizzazione L2 Romania, rappresentati graficamente nelle Tavole M e N degli ambiti di insediamento commerciale del Foglio 17 di P.R.G.C.;
 - di recepire compiutamente nelle relative Schede Normative di P.R.G.C. degli ambiti considerati nella Variante gli esiti della conclusione della procedura di VAS e le relative prescrizioni;
3. **di dare atto** che il competente Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di soggetto con competenze ambientali si esprimerà con proprio parere successivamente all'emanazione del presente Decreto, in sede di conferenza dei servizi di conclusione della procedura di VAS relativa alla Variante in oggetto;
4. **di trasmettere** al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 01/04/2016

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)